

Votazione cantonale del 25 settembre 2005

Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997

modifica di alcune disposizioni

1

Periodo di nomina dei magistrati

pagine 6–9

2

Modifiche di piccola entità dei confini comunali

pagine 10–11

3

Giurati federali

pagine 12–13

4

Competenze del Gran Consiglio

pagine 14–15

5

Giurisdizione dei Tribunali amministrativi

pagine 16–17

6

Revisione totale della Costituzione: termini

pagine 18–19

7

Revisione parziale della Costituzione: termini

pagine 20–21

COSTITUZIONE

DELLA

REPUBBLICA E CANTONE

DEL

FIGUINO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA

DECRETATA

dal Gran Consiglio il 23 Giugno,

e sanzionata dalle

Assemblee di Circolo il 4 Luglio 1830.



LUGANO

Coi Tipi di G. Puggia e Comp.

1830.



Su cosa siete chiamati a votare



Il 25 settembre 2005, in concomitanza con la votazione federale, si vota a livello cantonale su sette oggetti che riguardano la modifica parziale della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997.

La prima modifica costituzionale, riguardante l'aumento del periodo di nomina dei magistrati da sei a dieci anni, è stata accolta dal Parlamento con 49 voti favorevoli, 20 contrari e 2 astensioni nella seduta del 16 dicembre 2004.

Le sei rimanenti modifiche, proposte con il messaggio governativo n. 5508 del 20 aprile 2004, sono state accolte dal Parlamento all'unanimità dei votanti (70 voti favorevoli) nella seduta del 18 aprile 2005.

Il Parlamento ha deciso infatti di


- 1 aumentare il periodo di nomina dei magistrati da sei a dieci anni (art. 81 cpv. 1);
- 2 semplificare e razionalizzare la procedura per le rettifiche di confine e le cessioni di territorio di piccola entità fra i Comuni (art. 20 cpv. 1, 3 e 4);
- 3 adeguare la Costituzione cantonale alla nuova Costituzione federale, togliendo il riferimento alla competenza del Gran Consiglio di eleggere i giurati federali (art. 36 cpv. 1 lett. h);
- 4 uniformare la Costituzione cantonale alla nuova Costituzione federale, togliendo il riferimento al diritto, da parte del Gran Consiglio, di convocazione straordinaria del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati (art. 59 cpv. 1 lett. r);

- 5 integrare il Tribunale della pianificazione del territorio nel Tribunale cantonale amministrativo (abrogazione dell'art. 77 cpv. 1 lett. e);
- 6 eliminare un'incongruenza circa i termini per la revisione totale della Costituzione cantonale (art. 84 cpv. 3);
- 7 eliminare una contraddizione circa i termini per la revisione parziale della Costituzione cantonale (art. 89 cpv. 2).

COSTITUZIONE
DELLA
REPUBBLICA E CANTONE
DEL
TICINO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA

**Chi è d'accordo
con le modifiche costituzionali
approvate dal Gran Consiglio
vota SÌ**

**Chi è contrario
alle modifiche costituzionali
approvate dal Gran Consiglio
vota NO**



Periodo di nomina dei magistrati

1

Cosa propone la modifica costituzionale

L'attuale art. 81 cpv. 1 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 stabilisce che il periodo di nomina dei magistrati è di **sei anni**.

Aumento da sei a dieci anni

Il Gran Consiglio, nella seduta del 16 dicembre 2004, ha però deciso, accogliendo l'iniziativa parlamentare elaborata del 10 marzo 2003 presentata dai deputati Filippo Gianoni e Fabio Regazzi, di modificare tale norma costituzionale per aumentare il periodo di nomina dei magistrati **da sei a dieci anni**.

Questa disposizione si applica a tutti i magistrati in generale, e segnatamente ai Giudici di pace, ai Pretori, ai Giudici del Tribunale d'appello, ai Giudici dell'istruzione e dell'arresto, ai Procuratori pubblici, al Presidente e ai membri del Tribunale di espropriazione e al Magistrato dei minorenni. I Giudici di pace sono eletti dal popolo, mentre gli altri magistrati sono designati dal Gran Consiglio.

Argomenti a favore della modifica

Garantire una maggiore indipendenza e continuità nel lavoro

La precedente Costituzione cantonale del 4 luglio 1830, riordinata il 29 ottobre 1967, prevedeva che la durata in carica dei Giudici di pace, dei Pretori e dei Giudici del Tribunale d'appello era di **dieci anni**. La durata in carica per un periodo relativamente lungo era ritenuta una condizione essenziale per l'**indipendenza** della magistratura.

Ora, il Gran Consiglio propone di ripristinare la situazione anteriore.

L'aumento della durata del periodo di nomina a dieci anni si rende necessario per:

- garantire ai magistrati una maggiore **indipendenza** nell'adempimento delle loro funzioni;
- consentire una maggiore **continuità** nel lavoro dei singoli magistrati, spesso impegnati in casi complessi e di lunga durata.

In altri termini, più il periodo di nomina è **lungo**, più grande è la garanzia di indipendenza dei magistrati, che è un valore essenziale per lo Stato di diritto.



al Podestà Consiglio d'Arb. del Cantone Ticino
Duttenwiler

Argomenti contrari alla modifica

1

Dieci anni è un periodo troppo lungo

Alcuni deputati al Gran Consiglio si sono opposti alla modifica, adducendo che i Giudici del Tribunale federale e di numerosi altri Cantoni sono eletti per **sei anni**. D'altronde, in precedenza, in Ticino la durata della carica dei Procuratori pubblici era di cinque anni. Di conseguenza, non vi è ragione di prolungare ora a dieci anni il periodo di nomina di tutti i magistrati.

Dieci anni è un periodo lungo, rispetto alla **verifica** che può avere effetti solo al momento della rielezione. La verifica dell'efficienza di un magistrato è diversa dal giudizio politico sulle decisioni da lui rese e non lede la sua indipendenza; chi teme il contrario dovrebbe chiedere la nomina a vita. Se già si vuole rivedere la Costituzione in materia di elezione dei magistrati, **altri** sono i problemi attuali: quali i prematuri abbandoni di una funzione in magistratura per candidarsi ad un'altra vacante, o taluni effetti perversi della procedura di concorso e preavviso introdotta nel 1997.



Modifica della Costituzione cantonale sottoposta alla votazione popolare

Proposta di modifica parziale della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'iniziativa parlamentare 10 marzo 2003 presentata nella forma elaborata da Filippo Gianoni e Fabio Regazzi per la modifica parziale della Costituzione cantonale (aumento del periodo di nomina dei magistrati);
- visto il rapporto parziale 25 novembre 2004 della Commissione speciale Costituzione e diritti politici;
- richiamato l'art. 85 cpv. 1 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997,

decreta:

I.

La Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 è modificata come segue:

Art. 81 cpv. 1

Il periodo di nomina dei magistrati è di dieci anni.

II.

La presente modifica parziale della Costituzione cantonale, ottenuta la sua accettazione da parte del popolo, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Bellinzona, 16 dicembre 2004

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **O. Marzorini**

Il Segretario: **R. Schnyder**

Modifiche di piccola entità dei confini comunali



Cosa propone la modifica costituzionale

L'attuale art. 20 cpv. 1 della Costituzione cantonale stabilisce che i Comuni non possono **modificare i loro confini**, fondersi con altri Comuni, dividersi, senza il consenso dei loro cittadini e l'approvazione del Gran Consiglio. Il cpv. 3 di questa disposizione prevede che il Gran Consiglio può decidere la fusione di due o più Comuni o **la modifica dei loro confini**, alle condizioni previste dalla legge.

Eliminare una procedura troppo complessa

Ora, una simile procedura formale, contrassegnata dal voto dei cittadini e dall'approvazione del Gran Consiglio, risulta ampiamente giustificata in caso di fusione e di separazione di Comuni, ossia di atti politicamente rilevanti. Essa appare **eccessiva** e oltremodo **complessa** e dispendiosa nell'ipotesi di rettifiche di confine e di cessioni di territorio di piccola entità che avvengono fra Comuni.

Di conseguenza, il nuovo art. 20 cpv. 1 della Costituzione cantonale prevede che i Comuni non possono fondersi con altri Comuni o dividersi senza il consenso dei loro cittadini e l'approvazione del Gran Consiglio. In base al cpv. 3, il Gran Consiglio può decidere la fusione e la separazione di Comuni, alle condizioni previste dalla legge.

Nell'art. 20 è inoltre introdotto **il nuovo cpv. 4: le rettifiche di confine e le cessioni di territorio di piccola entità** sono convenute direttamente dai Comuni, riservata la ratifica del Consiglio di Stato.

Procedura semplificata

La modifica costituzionale intende **semplificare e razionalizzare** la procedura concernente le rettifiche di confine e le cessioni di territorio di piccola entità fra Comuni: tali operazioni sono infatti convenute direttamente dai Comuni interessati, riservata la ratifica del Consiglio di Stato. In quest'ambito, non sono più richiesti il voto dei cittadini e l'approvazione del Gran Consiglio. Trattandosi di decisioni di competenza dei Consigli comunali, una votazione sarebbe comunque sempre possibile nel caso in cui venga promosso il referendum facoltativo.

Nozioni di rettifica e di cessioni di piccola entità

La rettifica dei confini giurisdizionali consiste in una modifica, dettata da **motivi esclusivamente tecnici**, dei confini stessi, volta ad adattarli alla configurazione del terreno (p.es. lieve variazione a causa della correzione di un corso d'acqua o della costruzione di una nuova strada, ecc.). Per essere soggette alla nuova procedura semplificata, **le cessioni di territorio** debbono essere **"di piccola entità"**, e fondarsi su motivi essenzialmente **tecnici**. Le altre tipologie di cessioni di territorio, in particolare quelle di una certa rilevanza e per lo più dettate da motivi politici, economici o giuridici, sono invece regolate dalla Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni.

La cessione di una frazione comunale non è interessata da questa riforma

La cessione di una frazione comunale, anche molto piccola, **non potrà essere intesa** come cessione di territorio di piccola entità ai sensi del nuovo art. 20 cpv. 4 della Costituzione cantonale. La cessione di una frazione comunale non poggia infatti mai unicamente su motivi tecnici, ma è solitamente il frutto di un lungo processo istituzionale, dettato da motivi politici, economici o giuridici. Di conseguenza, anche in futuro le cessioni di frazioni dovranno essere sottoposte al voto popolare e alla decisione del Gran Consiglio.

Giurati federali



Cosa propone la modifica costituzionale

L'attuale art. 36 cpv. 1 lett. h della Costituzione cantonale prevede che sono eletti dal Gran Consiglio, fra l'altro, i giurati federali e cantonali.

L'istituto dei **giurati federali** era previsto dall'art. 112 della precedente Costituzione federale del 29 maggio 1874. Il Tribunale federale, con il concorso di giurati che pronunciavano sulla questione di fatto, giudicava in materia penale su alcuni gravi reati di natura politica. La sentenza era pronunciata dalle Assise federali, composte di tre giudici del Tribunale federale e di dodici giurati. In realtà, le Assise federali si sono però riunite assai raramente, e l'ultimo processo fu celebrato nel 1933. Inutilizzato ormai da decenni, l'istituto delle Assise federali è divenuto obsoleto ed è quindi parso del tutto superfluo.

Abolizione dei giurati federali

Le Camere federali non hanno perciò ripreso l'istituto delle Assise federali nella nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999. I reati sottoposti alla giurisdizione federale sono ora giudicati esclusivamente dal Tribunale penale federale di Bellinzona. Pertanto, allo scopo di adeguare la Costituzione cantonale alla nuova Costituzione federale, bisogna **togliere** dall'art. 36 cpv. 1 lett. h il riferimento ai **giurati federali**. Questa disposizione prevede, nella sua nuova versione, che sono eletti dal Gran Consiglio i giurati cantonali.




Argomenti a favore della modifica

Adeguamento alla Costituzione federale

Questa proposta, del tutto incontestata, può essere definita come un vero e proprio intervento di "cosmetica costituzionale". È un atto dovuto per mettere in sintonia la Costituzione cantonale con quella federale, che ha **abolito** l'istituto dei **giurati federali**.

I giurati cantonali non sono toccati dalla riforma

La modifica costituzionale **mantiene però intatto** l'istituto dei **giurati cantonali**, il quale ha dato buona prova di sé, ha profonde radici storiche ed è fortemente ancorato nella tradizione giuridica e nella coscienza e nel sentimento dei cittadini del nostro Cantone. Anche in futuro, pertanto, i giurati cantonali continueranno a essere eletti dal Gran Consiglio e a svolgere il loro compito importante e delicato in materia penale.



Competenze del Gran Consiglio

4

Cosa propone la modifica costituzionale

L'attuale art. 59 cpv. 1 lett. r della Costituzione cantonale prevede che il Gran Consiglio eserciti **i diritti di convocazione straordinaria del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati**, di iniziativa e referendum che la Costituzione federale attribuisce al Cantone.

Questa norma perseguiva lo scopo di dare attuazione concreta all'art. 86 cpv. 2 della precedente Costituzione federale del 29 maggio 1874. Quest'ultima disposizione prevedeva che il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati erano pure convocati straordinariamente per decreto del Consiglio federale, oppure quando lo domandavano un quarto dei membri del Consiglio nazionale o **cinque Cantoni**.

Abolizione del diritto del Gran Consiglio di convocazione straordinaria del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati

La nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999 **non prevede più** una simile facoltà dei Cantoni, della quale essi non hanno d'altronde mai fatto uso. L'art. 151 cpv. 2 della nuova Costituzione federale stabilisce che un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio federale possono chiedere che il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati siano convocati in sessione straordinaria. Di conseguenza, è necessario **togliere** dall'art. 59 cpv. 1 lett. r della Costituzione cantonale il riferimento all'esercizio del diritto, da parte del Gran Consiglio, di convocazione straordinaria del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati. Tale nuova disposizione indica che il Gran Consiglio esercita i diritti di iniziativa e referendum che la Costituzione federale attribuisce al Cantone.

La nuova Costituzione federale riconosce infatti a ciascun Cantone il diritto di sottoporre iniziative all'Assemblea federale, e stabilisce che il referendum facoltativo può essere promosso anche da otto Cantoni.

Argomenti a favore della modifica

Adeguamento alla Costituzione federale

Anche questa modifica, del tutto incontestata, persegue lo scopo di **uniformare** la Costituzione cantonale alla nuova Costituzione federale, adottata posteriormente. Infatti, a nulla serve menzionare nella Costituzione cantonale un diritto – segnatamente quello di convocazione straordinaria del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati – **non più riconosciuto** dalla Costituzione federale.

COSTITUZIONE FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA


PROGETTATA

DALLA COMMISSIONE DI REVISIONE

NOMINATA NEL 16 AGOSTO 1847

DALLA DIETA

(dal 17 febbraio sino all'8 aprile 1848).



Giurisdizione dei Tribunali amministrativi



Cosa propone la modifica costituzionale

L'attuale art. 77 cpv. 1 della Costituzione cantonale stabilisce che **la giurisdizione amministrativa** è esercitata dal Tribunale amministrativo (lett. a), dal Tribunale delle assicurazioni (lett. b), dal Tribunale fiscale (lett. c), dal Tribunale delle espropriazioni (lett. d) e dal Tribunale della pianificazione (lett. e).

Il Tribunale della pianificazione del territorio è composto di tre giudici della Sezione di diritto pubblico del Tribunale d'appello. Questo Tribunale è competente, in modo particolare, a statuire sui **ricorsi** in materia di piano regolatore comunale e di piano di utilizzazione cantonale.

Integrazione del Tribunale della pianificazione del territorio nel Tribunale cantonale amministrativo

L'abrogazione della lett. e dell'art. 77 cpv. 1 della Costituzione cantonale ha lo scopo di **integrare il Tribunale della pianificazione del territorio nel Tribunale cantonale amministrativo**. Questa integrazione dovrà poi essere concretata mediante una modifica della Legge organica giudiziaria civile e penale.



Argomenti a favore della modifica



Un'unica autorità giudiziaria

La riforma si fonda sulla considerazione secondo cui quella di competenza del Tribunale della pianificazione del territorio **è una materia tipicamente amministrativa**, connessa al diritto delle costruzioni e ad altre materie **già di competenza del Tribunale cantonale amministrativo**.

Risulta perciò opportuno affidare l'intero settore a quest'ultima Autorità giudicante. Infatti, il Tribunale cantonale amministrativo è già attualmente competente, ad esempio, a statuire sui ricorsi in materia di rilascio o di diniego della licenza edilizia, in materia forestale e in materia di protezione dell'ambiente.

Semplificazione delle procedure

Inoltre, l'unificazione dei due Tribunali costituisce un'utile **semplificazione** delle procedure. Attualmente, a causa di una affinità di competenze fra i due Tribunali, non è sempre agevole determinare quale delle due Autorità giudicatrici sia competente a trattare un determinato ricorso. Avviene a volte che un Tribunale debba emanare una sentenza di non ricevibilità per poter trasmettere la pratica all'altro.

Maggiore facilità per il cittadino

L'integrazione del Tribunale della pianificazione del territorio nel Tribunale cantonale amministrativo consente di **evitare questi conflitti di competenza**, che devono essere risolti per il tramite di una sentenza. Questa riforma perciò è **d'aiuto al cittadino** che intende impugnare una decisione, e giova pure al funzionamento della stessa Autorità giudiziaria.



Revisione totale della Costituzione: termini

6

Cosa propone la modifica costituzionale

L'attuale art. 84 cpv. 3 della Costituzione cantonale prescrive che la Costituente incaricata di elaborare il progetto di revisione totale della Costituzione viene eletta entro sei mesi nei modi stabiliti per la nomina del Gran Consiglio, con uguale numero di deputati, e resta in carica al massimo **due anni**.

Eliminare una contraddizione

Questa disposizione è in palese **contraddizione** con il successivo art. 89 cpv. 1 della Costituzione cantonale. Quest'ultima norma stabilisce infatti che nel caso di revisione totale della Costituzione, l'autorità designata deve allestire il progetto entro **cinque anni** dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale dei risultati della votazione preliminare. Questa contraddizione è dovuta al fatto che il Gran Consiglio, che ha inteso aumentare da due a cinque anni il termine per l'allestimento del progetto di revisione totale, ha unicamente modificato l'art. 89 cpv. 1, e ha invece ommesso, per una dimenticanza, di adeguare anche il testo dell'art. 84 cpv. 3. Pertanto, la nuova formulazione dell'art. 84 cpv. 3 della Costituzione prevede che la Costituente venga eletta entro sei mesi nei modi stabiliti per la nomina del Gran Consiglio, con uguale numero di deputati, e resta in carica al massimo **cinque anni**.

Argomenti a favore della modifica

Ridare coerenza al testo costituzionale

La modifica persegue l'obiettivo di eliminare la contraddizione precedentemente segnalata e di correggere pertanto una svista in cui è incorso il Gran Consiglio in occasione della discussione sulla nuova Costituzione. In tal modo, viene ripristinata la **coerenza** formale e logica del testo costituzionale.

DELLA REPUBBLICA
E
CANTONE DEL TICINO.

Sanzionata dal Gran Consiglio
il 17 Dicembre 1814.



In LUGANO 1814.

Revisione parziale della Costituzione: termini

Argomenti a favore della modifica

7

Cosa propone la modifica costituzionale

L'attuale art. 89 cpv. 2 della Costituzione cantonale stabilisce che nel caso di revisione parziale della stessa, il Gran Consiglio deve concludere le deliberazioni entro **due anni** dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda d'iniziativa popolare o dalla presentazione del relativo messaggio del Consiglio di Stato.

Eliminazione di una contraddizione

Questa norma è in **contraddizione** con il successivo art. 90 cpv. 3. Quest'ultima disposizione prescrive infatti che la votazione sull'iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione deve aver luogo in ogni caso al più tardi entro l'**identico** termine di **due anni** dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda d'iniziativa popolare.

Di conseguenza, nell'ottica di **eliminare la citata incongruenza**, il nuovo art. 89 cpv. 2 della Costituzione cantonale prescrive che nel caso di revisione parziale, il Gran Consiglio deve concludere le deliberazioni entro **18 mesi** dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda d'iniziativa popolare o dalla presentazione del relativo messaggio del Consiglio di Stato.

Ridare coerenza al testo costituzionale

La modifica della disposizione persegue lo scopo di togliere la contraddizione precedentemente segnalata e di fissare dei **termini differenziati** per la trattazione della domanda d'iniziativa popolare tendente alla revisione parziale della Costituzione cantonale. Il termine per la conclusione delle deliberazioni da parte del Gran Consiglio sarà di **18 mesi**, e quello per la votazione popolare al più tardi di **due anni**. In tal modo, anche in quest'ambito la Costituzione cantonale riacquista la sua **coerenza** formale e logica.

Esame celere delle domande d'iniziativa popolare

Questa riforma costituzionale salvaguarda pienamente l'esigenza legittima di un esame **celere** delle domande d'iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione. Il termine per la relativa votazione popolare **rimane invariato**, e continua a essere fissato in **due anni** al più tardi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda d'iniziativa popolare. Il termine per la conclusione del dibattito parlamentare è invece fissato in **18 mesi**.

COSTITUZIONE

DELLA

REPUBBLICA E CANTONE

DEL

TIGINO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA

Modifiche della Costituzione cantonale sottoposte alla votazione cantonale



Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 20 aprile 2004 n. 5508 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 24 febbraio 2005 n. 5508 R della Commissione speciale Costituzione e diritti politici,

decreta:

I.
La Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 è modificata come segue:

Art. 20 cpv. 1, 3 e 4 (nuovo) ¹I Comuni non possono fondersi con altri Comuni o dividersi senza il consenso dei loro cittadini e l'approvazione del Gran Consiglio.

³Il Gran Consiglio può decidere la fusione e la separazione di Comuni, alle condizioni previste dalla legge.

⁴Le rettifiche di confine e le cessioni di territorio di piccola entità sono convenute direttamente dai Comuni fatta salva la ratifica del Consiglio di Stato.

II.
Ottenuta l'approvazione del popolo, la presente modifica costituzionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

III.
La Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 è modificata come segue:

Art. 36 cpv. 1 lett. h) i giurati cantonali.

IV.
Ottenuta l'approvazione del popolo, la presente modifica costituzionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

V.
La Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 è modificata come segue:

Art. 59 cpv. 1 lett. r) esercita i diritti di iniziativa e referendum che la Costituzione federale attribuisce al Cantone.

Fusione e divisione
di Comuni

Elezioni
di competenza
del Gran Consiglio

Competenze

Tribunali amministrativi

2. Procedura

Termini

VI.
Ottenuta l'approvazione del popolo, la presente modifica costituzionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

VII.
La Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 è modificata come segue:

Art. 77 cpv. 1 lett. e) abrogata.

VIII.
Ottenuta l'approvazione del popolo, la presente modifica costituzionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

IX.
La Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 è modificata come segue:

Art. 84 cpv. 3 ³La Costituente viene eletta entro sei mesi nei modi stabiliti per la nomina del Gran Consiglio, con uguale numero di deputati, e resta in carica al massimo cinque anni.

X.
Ottenuta l'approvazione del popolo, la presente modifica costituzionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

XI.
La Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 è modificata come segue:

Art. 89 cpv. 2 ²Nel caso di revisione parziale, il Gran Consiglio deve concludere le deliberazioni entro 18 mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda d'iniziativa popolare o dalla presentazione del messaggio relativo del Consiglio di Stato.

XII.
Ottenuta l'approvazione del popolo, la presente modifica costituzionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 18 aprile 2005

Per il Gran Consiglio
Il Presidente: **O. Marzorini**

Il Segretario: **R. Schnyder**

Come si vota

Il voto si esprime con la formula “**si**” o “**no**” per l'accettazione o il rifiuto delle modifiche agli artt.: 81 cpv. 1 (Periodo di nomina dei magistrati); 20 cpv. 1, 3 e 4 (nuovo) (Modifiche di piccola entità dei confini comunali); 36 cpv. 1 lett. h) (Giurati federali); 59 cpv. 1 lett. r) (Competenze del Gran Consiglio); 77 cpv. 1 lett. e) (Giurisdizione dei Tribunali amministrativi); 84 cpv. 3 (Revisione totale della Costituzione: termini); 89 cpv. 2 (Revisione parziale della Costituzione: termini), della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997.

Orari di voto

Con l'introduzione del voto per corrispondenza generalizzato, molti Comuni hanno fatto uso della possibilità di ridurre i giorni e gli orari di apertura dei seggi elettorali. **Gli elettori devono porre attenzione a questa novità, consultando gli albi comunali, chiedendo informazioni alla Cancelleria comunale oppure verificando i documenti informativi allegati al materiale di voto circa i giorni e gli orari di voto.**

Voto anticipato

L'elettore può votare nelle forme del voto anticipato a partire da **lunedì 12 settembre 2005**. La richiesta scritta deve pervenire alla Cancelleria comunale del Comune nel cui catalogo elettorale è iscritto, almeno il giorno precedente a quello in cui chiede di votare.

Voto per corrispondenza generalizzato

È possibile votare per corrispondenza senza inoltrare la richiesta alla Cancelleria comunale. Le buste per il voto per corrispondenza devono essere spedite tramite il servizio postale (con affrancatura) oppure recapitate alla Cancelleria o depositate nelle bucalettere comunali (senza affrancatura). È possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale di voto.

Modalità di voto

L'elettore compila la scheda di voto in materia cantonale e la ripone nell'apposita busta rosa. Successivamente indica di proprio pugno la data di nascita completa e sottoscrive (firma autografa) **la carta di legittimazione di voto (la lettera intera, senza ritagliarla)** che ripone, unitamente alla busta colorata (rosa) sigillata e quella gialla (sigillata) contenente le schede votate in materia federale, nella busta di trasmissione grigia per il voto per corrispondenza. Le buste per il voto per corrispondenza devono giungere alla Cancelleria comunale **entro le ore 12.00 di domenica 25 settembre 2005** per essere considerate ai fini dello spoglio. Si consiglia di non attendere gli ultimi giorni per l'invio della busta.

Voto al seggio elettorale

Portare la carta di legittimazione di voto. L'elettore che vota al seggio deve portare con sé la carta di legittimazione di voto; essa serve quale prova di non aver votato per corrispondenza.

Per ulteriori informazioni è a disposizione il numero verde 0800 00 15 00 oppure il sito www.ti.ch/elezioni-votazioni.